



UNIRE
gente e cavalli

DETERMINAZIONE N. 389 DEL 27 MAGGIO 2011

UFFICIO LEGALE – OGGETTO: GIUDIZIO AVANTI AL TRIBUNALE DI ROMA

R.G. 7616/08. ESECUZIONE SENTENZA 21438/2010. ANAGT/UNIRE.

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 449, “*Riordino dell’Unione Nazionale per l’Incremento delle Razze Equine (UNIRE), a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59*”;

VISTO il decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito nella legge 1° agosto 2003, n. 200, recante proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali;

VISTO lo Statuto dell’UNIRE approvato con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze in data 2 luglio 2004;

VISTA la deliberazione commissariale del 23 maggio 2011, n. 58, di conferimento dell’incarico di Segretario generale dell’UNIRE;

VISTO il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione*”;

VISTO il d.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97 “*Regolamento concernente l’amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70*”;

VISTO il Regolamento di amministrazione e contabilità dell’Unire approvato con decreto interministeriale 5 marzo 2009;

VISTA la nota commissariale inviata al Ministero vigilante in data 12.05.2011 prot. 27637 secondo la quale, nelle more dell’approvazione del bilancio di previsione, le spese dell’Ente possono essere disposte laddove le stesse siano da considerarsi obbligatorie o indispensabili e, limitatamente per ogni mese, ad un dodicesimo dei corrispondenti stanziamenti di spesa previsti nel bilancio preventivo 2010, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria qualora si tratti di spese non suscettibili di impegno e pagamento frazionabili;

VISTO il giudizio svoltosi avanti il Tribunale civile di Roma, promosso dall’ANAGT nei confronti dell’UNIRE;

VISTA la sentenza n. 21438/2010 emessa dal Tribunale di Roma in data 2/11/2010 con la quale si è concluso il suddetto giudizio in termini sfavorevoli per l’Ente, con forza di giudicato;

ATTESO che le somme liquidate in sentenza sono pari ad euro 103.328,73 (sorte capitale) in favore dell’ANAGT, oltre interessi legali a far data, per ciascuna annualità, dal 31 dicembre dell’anno di competenza e alla rifusione delle spese di lite sostenute da parte attrice in euro 5.852,78 più accessori di legge da riconoscersi fino al soddisfo;

CONSIDERATO CHE non esistono motivi per proporre appello, essendo indiscutibile la dovutezza delle somme richieste, in ragione del fatto che l’UNIRE stessa ha riconosciuto il debito di euro 127.380,45 (sorte capitale) con determinazione 999 del 4/6/2009 rimasta ineseguita;



UNIRE
gente e cavalli

PRESO ATTO che l'Ufficio Legale e il Servizio Amministrazione hanno predisposto tempestivamente il relativo atto di impegno di spesa, rimasto ineseguito in ragione delle dimissioni del Segretario Generale;

CONSIDERATO che, in data 20/5/2011, è stato notificato atto di pignoramento presso terzi per l'importo di euro 190.715,54, vincolando tale importo presso la BNL, istituto bancario che svolge funzione di tesoreria per l'UNIRE;

ATTESO che l'ANAGT ha comunicato, per conferire definitività al rapporto ancora controverso, atto transattivo per un totale di euro 127.380,45 (sorte, interessi, accessori di legge), con il quale si dichiarano rinunce rispetto all'atto di precetto e all'atto di pignoramento presso BNL, così da determinare significative economie in favore dell'UNIRE;

CONSIDERATO che la spesa di che trattasi è da ritenersi obbligatoria ed indispensabile e non suscettibile di frazionamento in dodicesimi in quanto disposto in esecuzione a quanto statuito nei sopra richiamati atti giuridici (sentenza, precetto, deliberazione);

VISTO il cap. 129.000 "Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori" che presenta la necessaria disponibilità

DETERMINA

di impegnare la spesa di euro 127.380,45 sul cap. 129.000 "Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori" dell'esercizio finanziario 2011, in favore dell'Associazione Nazionale Allenatori Guidatori Trotto (ANAGT).

F.to IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Ruffo Scaletta